



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE : **Personale, Informatica, Protocollo,
Attività Produttive, Commercio e
Agricoltura**

Responsabile: **Farris Filippo**

DETERMINAZIONE N. **1799**

in data **19/12/2023**

OGGETTO:

Acquisto tramite mercato MePA di n°19 email Aruba a spazio illimitato. CIG Z193DAE615.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rilevata la necessità di effettuare l'acquisto di n.19 email a spazio illimitato per i responsabili dei settori comunali e per le email di settore utilizzate dagli uffici comunali.

visto l'articolo n.192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ed in particolare:

- l'articolo 1 (Principio del risultato), a norma del quale, tra l'altro:
 - le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;
- l'articolo 2 (Principio della fiducia), a norma del quale, tra l'altro:
 - l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
 - il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- l'articolo 3 (Principio dell'accesso al mercato), a norma del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- l'articolo 17 (Fasi delle procedure di affidamento), a norma del quale, tra l'altro:
 - prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 - l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei

requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace;

- l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;
- una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18;
- l'articolo 18, comma 1, a norma del quale il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- l'articolo 18, comma 3, a norma del quale il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica, tra gli altri, ai casi di cui alla successiva lettera d) ovvero in caso di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;
- l'articolo 50, comma 1, lettera b), il quale prevede, tra l'altro, che salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
 - affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'articolo 52 (Controllo sul possesso dei requisiti) dispone che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- l'articolo 49 in materia di rotazione degli affidamenti

richiamata la propria determinazione n.1163 del 27/09/2023 con la quale è stato introdotto un sistema di controllo a campione ai sensi dell'articolo 52 del Codice dei contratti delle

dichiarazioni rese dagli operatori in merito al possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice stesso;

atteso che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni rileva anche il decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012, che nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n.145/2018);

dato atto che con le Circolari n.2 e n.3 del 2018 l'AgID, in combinato con le determinazioni nn. 358 e 408 del 2018, ha stabilito che a decorrere dal 1° aprile 2019 le Amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.82/2005 acquisiscano esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati dall'Agenzia e pubblicati sul Marketplace Cloud ACN della PA;

verificato che su Consip al momento non risultano essere attive convenzioni che permettono l'acquisto del servizio "SpazioEmail Illimitato" Aruba;

considerato che Aruba S.p.A. è un Cloud Service Provider qualificato sul Marketplace Cloud ACN della PA (<https://catalogocloud.acn.gov.it/service/56>);

dato atto che Aruba SPA con sede in via San Clemente 53, Ponte San Pietro (BG), 24036, P.IVA 01573850516, è presente nel MePA e garantisce la fornitura di quanto necessitato dall'Ente con il codice prodotto ARU-MAILILL bando MePA "Servizi", categoria : "Dispositivi e sistemi di comunicazione Infrastrutture ICT" comprendente:

1. n.19 email a SpazioMail Illimitato, codice prodotto ARU-MAILILL, al prezzo di euro 1.139,23 oltre IVA, servizio valido sino al 21 febbraio 2028 (corrispondente alla data di scadenza del dominio comune.sestu.ca.it);

dato atto che l'Ufficio ha provveduto ad acquisire con riferimento alla ditta affidataria:

- il documento unico di regolarità contributiva (DURC) INAIL 40550143 valevole sino al 28/01/2024, da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- il casellario delle annotazioni sul portale dell'ANAC, consultato in data 11/12/2023, da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- la dichiarazione resa dal fornitore in merito all'insussistenza delle cause di esclusione di cui al Titolo IV - Capo I e II - del d.lgs.36/2023, acquisita in data 14/12/2023;

richiamata la delibera del Consiglio comunale n.10 del 17/04/2023 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e constatato che gli stanziamenti sussistenti sui pertinenti capitoli di spesa, come dettagliati nel dispositivo del presente provvedimento, risultano sufficienti a garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento in parola;

dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG) attribuito dall'ANAC;
- in merito all'affidamento in oggetto in data 11/12/2023 è stato ottenuto il CIG n. Z193DAE615;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 04/05/2023 avente ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

accertato, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

rilevata la propria competenza in merito giusto il provvedimento di attribuzione dell'incarico di direzione del settore 3 (decreto sindacale n.12/2023);

visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.42/2009;

attestata in capo ai sottoscritti firmatari del provvedimento, ai fini della definizione del procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013;

attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta Aruba S.p.A. con sede in via San Clemente 53, Ponte San Pietro (BG), 24036, P.IVA 01573850516, per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il seguente servizio compreso nel codice prodotto ARU-MAILILL:

Cod. Articolo fornitore	Descrizione	Prezzi (Iva esclusa)	
		Quantità	Totale
ARU-MAILILL	n.19 email a “SpazioMail Illimitato” per il dominio comune.sestu.ca.it	1	€ 1.139,23
		Iva	€ 250,63
		Tot.	€ 1.389,86

3. di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento in oggetto, pari a complessivi euro 1.389,86 iva compresa, impegnando il medesimo importo sul capitolo n.893 dell'esercizio 2023;
4. di dare atto che l'affidamento in oggetto:
 - è stipulato in formato elettronico attraverso la piattaforma del MePA;

- è disciplinato dalle condizioni generali e speciali di capitolato del bando MePA “Servizi”, categoria : “Dispositivi e sistemi di comunicazione Infrastrutture ICT”;
5. di subordinare il pagamento dei corrispettivi correlati all'esecuzione della fornitura in oggetto al rispetto del disposto di cui all'articolo 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 6. di attestare che, ai fini del principio della competenza finanziaria, l'obbligazione derivante dal presente atto avrà scadenza entro l'anno 2023;
 7. di individuare il dott. Michele Marini quale responsabile del procedimento in oggetto ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990.

Il responsabile del procedimento

dott. Michele Marini

Il Responsabile del Settore

dott. Filippo Farris